

N° 27 – 13 luglio 2016

PRIMO PIANO

La farmacia in ferie lasci indicazioni utili

L'approssimarsi delle vacanze estive rende opportuno ricordare la disciplina dei turni di ferie, che in Lombardia è regolata dall'articolo 95 della Legge regionale 33/2009. Tutte le farmacie hanno diritto, fatti salvi i casi di calamità naturali e di eventi eccezionali, alla chiusura annuale per ferie per uno o più periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi, purché non superiori 24 giorni. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.

Il calendario delle ferie annuali viene stilato, come quello di turni e chiusure, entro il mese di maggio dal direttore generale dell'ASL territorialmente competente su proposta, trasmessa entro il mese di marzo, dalle associazioni di categoria e su parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Lo scopo della regolazione delle ferie è garantire la continuità del servizio essenziale reso ai cittadini, ragion per cui si raccomanda la massima attenzione nell'indicare le sedi aperte più vicine con il relativo orario di apertura. **Come nel caso dell'indicazione delle farmacie di turno (articolo 97) è opportuno elencarle per ordine di vicinanza, così da rendere l'informazione realmente utile al cittadino segnalando, nel caso, anche altre fonti di informazione** (numeri verdi, siti internet...).

TIROCINIO

Così il tutor compila gli obiettivi formativi

Le nuove procedure di compilazione del progetto formativo per gli studenti dell'Università degli Studi di Milano prevedono, durante l'inserimento dei dati sul portale del COSP (www.cosp.unimi.it), l'inserimento degli obiettivi formativi del tirocinio da parte del tutor della farmacia e la successiva approvazione da parte del tutor accademico.

Di seguito riportiamo il testo del regolamento che individua gli obiettivi e che può essere copiato ed inserito durante la compilazione del progetto formativo.

Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale indicativamente per quanto attiene a:

- a) l'ordine professionale e la deontologia;
- b) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- c) l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti e ai farmaci con possibile azione dopante. La stabilità e buona conservazione dei farmaci. Le procedure per la gestione dei farmaci scaduti e revocati.
- d) la preparazione dei medicinali in farmacia;
- e) le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (dispensazione di medicinali, altro materiale sanitario, CUP, diagnostica di prima istanza);
- f) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione, all'aderenza terapeutica, alla farmacovigilanza, alle interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti;

- g) l'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- h) la gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria e salutistica;
- i) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- j) l'impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali.

FARMACOVIGILANZA

Denosumab: nuovo regime di fornitura

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio la Determinazione 782/2016 che modifica il regime di fornitura e dei prescrittori dei medicinali a base di denosumab 60 mg, soluzione iniettabile. Resta confermato il regime di fornitura RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Sono invece modificati gli specialisti prescrittori con l'inclusione, accanto a internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo e oncologo, dello specialista in medicina fisica e riabilitativa.

NORMATIVA DEL FARMACO

Il TAR ammette la pubblicità per i farmaci SOP

C'è una ragione per cui possono essere pubblicizzati al pubblico i farmaci da banco ma non quelli classificati come SOP? Secondo il TAR del Lazio, no (sentenza n. 7539, 30 giugno 2016), anche se il Ministero della Salute ha sostenuto che il divieto è motivato dal fatto che i farmaci SOP siano potenzialmente più pericolosi per la salute pubblica dei farmaci OTC e che, pertanto, forme di pubblicità di tali farmaci potrebbero incentivarne il loro consumo dando luogo ad eventuali determinazioni all'acquisto assunte dagli utenti in via autonoma e, quindi, a prescindere dal consiglio del farmacista. Il giudice amministrativo ha infatti concluso che "sia i farmaci OTC che quelli SOP in quanto commercializzati senza la previa necessità della ricetta medica sono dal legislatore considerati sullo stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica; e che per suffragare un'eventuale differenza in tal senso non può essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, visto che se il consumatore finale richiede un determinato farmaco SOP il farmacista è tenuto a consegnarlo. Di conseguenza nel quadro legislativo [...] la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile e documentato dei farmaci SOP deve essere razionalmente perseguito imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario e non ponendo, quindi, un divieto in via generale di pubblicità per i farmaci de quibus, che verrebbe ad attribuire ai fini della pubblicità un ruolo determinante al consiglio del farmacista, ruolo che ai fini del consumo non è dato individuare".

Ovviamente contro questa decisione potrà esserci appello avanti al Consiglio di Stato.

E-COMMERCE

Oltralpe continua il contenzioso sulla promozione

L'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO) continua la sua battaglia sul campo della vendita dei medicinali via internet. E' notizia di qualche giorno fa che i rappresentanti dei groupements di farmacie hanno ottenuto dalla società di e-commerce La Redoute, un risarcimento di 10.000 euro al fine di chiudere la causa che le era stata mossa per aver accluso nei pacchi inviati ai clienti dei volantini che reclamizzavano i servizi della farmacia on-line shop-pharmacie.fr, che peraltro è controllata dall'olandese *Shop-Apotheke*. Restano invece in corso le azioni intentate ad altre due organizzazioni commerciali, Zalando e showroomprivé.com, che avevano attuato lo stesso servizio promozionale. L'augurio del presidente dell'UDGPO, Laurent Filoche, è che l'Ordine nazionale dei farmacisti affianchi l'organizzazione in questa azione legale.

Stai ricevendo il bollettino QuiOrdine in quanto iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Se non desideri riceverlo, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo info@ordinefarmacistimilano.it scrivendo nell'oggetto: Disiscrizione QuiOrdine